



Manuale Antiriciclaggio per Responsabili di filiale, uffici /struttura del Gruppo Intesa Sanpaolo



La nostra Organizzazione sindacale, con sempre maggior frequenza, riceve richieste di chiarimenti su responsabilità personali a cui il lavoratore bancario con incarico di direzione di filiale/Ufficio/Struttura, si espone in tema di normativa “antiriciclaggio”.

Questa materia che nel corso degli ultimi 25 anni ha subito una evoluzione impressionante, pone dei limiti conoscitivi - anche ai più attenti - al rispetto delle numerose norme emanate. Ci siamo posti l'obiettivo di agevolarvi nel comprendere da parte vostra - mediante esempi, sentenze di tribunale e alcuni filmati - dei rischi connessi ad una superficiale applicazione delle regole o alla scarsa conoscenza delle stesse che nel lavoro quotidiano possano esporvi a rischi personali.

Vogliamo riportare - per una riflessione - quanto la Capogruppo sul sito istituzionale http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/chi_siamo/ita_mission_valori.jsp ha reso pubblica la seguente affermazione: “Consapevoli del valore della nostra attività in Italia e all'estero, promuoviamo uno stile di crescita attento alla solidità patrimoniale e finanziaria, alla sostenibilità dei risultati nel tempo e alla creazione di un circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla soddisfazione dei clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e dalla vicinanza ai bisogni della collettività e dei territori.”

Rileggendo questa comunicazione, è possibile ritenere che Missione e valori della Capogruppo siano improntati al pieno rispetto delle regole, all'onestà, all'etica professionale ed alla trasparenza ed in *primis* il valore della persona, quale elemento di GUIDA fondamentale per il raggiungimento della missione.

Ecco perché è molto importante che si affronti con lo spirito giusto lo svolgimento delle attività richieste da ciascuno nel pieno rispetto di quanto sopra.

Vi informiamo che sul sito del sindacato tramite questo link: <http://www.fabintesasanpaolo.eu>, alla sezione “**sportello normativa**” potrete rivolgere domande e dubbi in merito alla specifica materia antiriciclaggio. Un esperto antiriciclaggio vi fornirà la risposta al più presto.

Vi auguro una buona lettura

Gabriele Falcomer *

*Docente antiriciclaggio accreditato all'accademia dei formatori del Gruppo Intesa Sanpaolo, associato ad A.I.R.A. - associazione italiana responsabili antiriciclaggio, dirigente sindacale F.A.B.I. esperto antiriciclaggio sportello normativa



SOMMARIO

- DOVE TROVIAMO LE NORME DI LEGGE\NORMATIVA AZIENDALE? (pag.3)
- NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO E.....ALTRO (pag.3)
- ESEMPI DI RICICLAGGIO (pag.4)
- IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (pag.5)
- AFFRONTIAMO IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (pag.8)
- LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (pag.10)
- ESEMPIO DI RICICLAGGIO (pag.12)
- LE OPERAZIONI IN CONTANTI (pag.15)

- ✓ LEGENDA: IL RICICLAGGIO DI DENARO IN DIVERSI PAESI (pag.17)



DOVE TROVIAMO LE NORME DI LEGGE\NORMATIVA AZIENDALE?

Iniziamo con il sapere, che la “raccolta” sulla materia è disponibile sul sito aziendale che troviamo al seguente percorso: “Arco - normativa - ricerca → **REGOLE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**. In questo corposo documento di oltre 130 pagine, riscontriamo un riepilogo delle norme di leggi, disposizioni di Banca D'Italia e M.E.F. che nel tempo sono state emanate. Segnalo inoltre, che le indicazioni operative Aziendali e dettagliate con cura sono disponibili anche nell'applicativo “ABC” nei link **ANTIRICICLAGGIO** cliccando su “banca dei territori” o clienti “privati”, small business o imprese” mediante il quale si accede ad una pagina interamente dedicata. In questa pagina, nella parte in alto a destra, siete agevolati nel trovare gli indirizzi mail ai quali è possibile indirizzare le richieste di assistenza specializzata per casi di dubbia interpretazione o altro. Ricordo che la funzione help desk mediante un ticket su alcuni aspetti antiriciclaggio fornisce risposte rapide per casi meno complessi.

NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO E.....ALTRO

Cosa si intende per **antiriciclaggio**? si intende qualsiasi attività rivolta a **contrastare il fenomeno del riciclaggio**. Con l'acronimo **AML** che significa “Anti money laundering” è riconosciuto il termine internazionale di «Antiriciclaggio».

Per “**RICICLAGGIO**”, in base a quanto dispone il seguente articolo del codice penale si deve intendere:

art. 648 bis

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto **non colposo**, * ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la **reclusione da quattro a dodici anni** e con la multa **da euro 5.000 a euro 25.000****

* (il reato **non colposo** si intende quello compiuto “secondo l'intenzione”)

(il reato **colposo** si ha invece per «violazione di una norma cautelare di condotta» ad esempio: l'omicidio colposo in incidente stradale per non aver rispettato uno stop o un semaforo rosso)

**** importi modificati con l'introduzione del reato di autoriciclaggio L. 186/2014**

In sintesi Il riciclaggio è quando successivamente al compimento di un'attività illecita (reato di presupposto - compimento di un delitto doloso) si cerca attraverso degli artifici di occultare i proventi di un'attività illecita mediante il reimpiego del danaro.





ESEMPI DI RICICLAGGIO

La Corruzione
L'Usura
La Truffa



La produzione e il traffico di sostanze stupefacenti Reati fiscali
Le Rapine
Il Sequestro di persona a scopo di estorsione



Cosa si intende invece per "AUTORICICLAGGIO?"

Il nuovo art. 648 ter 1 del C.P. introdotto dalla Legge 186/2014, prevede nella prima parte:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



Possiamo pertanto condensare questo nuovo reato con la seguente spiegazione:

“Il reato di autoriciclaggio, consiste nel reimpiegare, occultando origine e utilizzo, un denaro o un bene derivante da un reato commesso in precedenza. A differenza del «normale riciclaggio», che presuppone l'intervento di un soggetto terzo che appunto ricicla il bene o il denaro, nel reato di autoriciclaggio, i due reati, quello presupposto di base e quello di riciclaggio, vengono compiuti dallo stesso soggetto”.

IN PRATICA

LA NOZIONE AMMINISTRATIVA DI RICICLAGGIO COMPRENDE ANCHE LE ATTIVITA' DI FAVOREGGIAMENTO - RICETTAZIONE - CONCORSO ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

TALI ATTIVITA' POSSONO FAR RICADERE NELLA DISCIPLINA UNA SERIE DI SOGGETTI DIVERSI DAL CLIENTE: PARENTI/AMICI/DIPENDENTI PUR NON ESSENDO GLI STESSI IMPUTABILI DEL REATO DI RICICLAGGIO



IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109



Art. 1, comma 1, lettera «a»

DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

«qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti».

L'art. 7 prevede che gli intermediari e tutti coloro descritti nell'art. 10 della Legge 231/2007 comunichino all'U.I.F. l'operazione sospetta.

- Il nostro sistema operativo intercetta tramite un database (black list checker) eventuali nominativi di persone per le quali l'Intermediario debba svolgere una operazione occasionale o per conto terzi - o per l'apertura di un rapporto. Al riscontro del nominativo occorre svolgere approfondimenti mediante comparazione del documento di identificazione in originale del Cliente con alcune informazioni presenti nel database di Gianos. Qualora le informazioni siano insufficienti nel fugare dubbi sulla medesima persona occorre contattare la struttura Dc antiriciclaggio al fine di ottenere informazioni comportamentali e operative.

Di seguito vi forniamo alcuni siti pubblici dai quali si possono ottenere numerose informazioni

- 1) link della Banca d'Italia - U.I.F.: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr-terr/>

link sito dell'Arma dei Carabinieri informazioni sulla materia:

<http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2008/n-1---gennaio-marzo/studi/black-list-e-misure-di-contrasto-al-finanziamento-del-terrorismo-tra-diritto-internazionale-e-diritto-interno>

- 3) Mediante questo link si accede alla pagina del Dipartimento di Stato USA, nella quale trovate indicazioni dettagliate sugli Stati dove vige la massima allerta terrorismo e altro ancora

<http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm>

- 4) Non da ultimo il sito dell'Unione europea che vi permette di accedere ai report aggiornati periodicamente delle persone classificate come TERRORISTI:

<http://www.consilium.europa.eu/it/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/>



ESEMPI DI FINANZIAMENTO PER IL TERRORISMO

- ✓ Trasferimenti di denaro tramite bonifici interbancari internazionali (SWIFT), internet-banking,
- ✓ strumenti elettronici di pagamento,
- ✓ sovrapprezzamenti all'importazione e/o all'esportazione,
- ✓ sistemi di Money Transfer, come **l'Hawala**, alternativi a quelli regolati, si rivelano dei canali che possono essere facilmente utilizzati dalla rete terroristica islamica per trasferire efficacemente liquidità da un Paese all'altro.

Consideriamo che operazioni bancarie e finanziarie regolate dalla Shari'a (il diritto islamico) possono essere inoltre utilizzate per finanziare, direttamente o indirettamente, organizzazioni terroristiche, accordi di finanziamento quali:

- ✓ **Murabaha, Mudarabah, Musharaka, Salam, Qard Hassan**, (fondi di investimento islamici conformi ai principi della Shari'a) possono rivelarsi veicoli efficaci per raccogliere, anche tramite il versamento della Zakât, ingenti somme di denaro da destinarsi al finanziamento del terrorismo. In particolare, il pagamento della Zakât, dovuto da ogni musulmano per la purificazione della sua anima ogni qualvolta vi è un incremento netto di ricchezza, direttamente a favore di musulmani in difficoltà economiche o indirettamente tramite le organizzazioni non-profit presenti in ogni parte del mondo, può trasformarsi in un efficace strumento in grado di fornire supporto finanziario al terrorismo.

Attentato	Data	Stima dei costi diretti
Metropolitana - Londra	7 luglio 2005	£ 8.000
Stazione treni - Madrid	11 marzo 2004	\$ 10.000
Camion bomba -Istanbul	15 e 20 novembre 2003	\$ 40.000
Bomba all'Hotel Marriott- Giacarta	5 agosto 2003	\$ 30.000

L'attentato alla metropolitana di Londra, ad esempio, ha causato 56 morti e circa 700 feriti, il tutto con costi diretti pari a **solamente £ 8.000**. Le indagini successive all'attentato evidenziarono **che il leader della cellula terroristica aveva ottenuto un prestito di £ 10.000 e aveva prelevato £ 4.000 in contanti attraverso la carta di credito.**

Questi attentati hanno generato danni, diretti e indiretti, per miliardi di dollari.

Fonte: diritto bancario del settembre 2012





FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI



MA CHI INDAGA SUI REATI LEGATI AL RICICLAGGIO? CHI SONO GLI ATTORI PRINCIPALI?

- ◆ La Banca d'Italia mediante l'Unità di Informazione Finanziaria (unica Istituzione deputata a ricevere, valutare tutte le segnalazioni di operazioni sospette)



- ◆ La Magistratura



- ◆ Il nucleo speciale della Guardia di Finanza (NSPV)



Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA



<http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/responsabilita-degli-enti/circolare-83607-2012-guardia-di-finanza-e-responsabilita-amministrativa-enti>

- ◆ La Direzione investigativa antimafia



- ◆ Il Ministero economia e finanze



Ognuno svolge compiti propri ma in connessione tra di loro

CHI DISPONE L'ADEGUATEZZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO A LIVELLO INTERNAZIONALE?



Il GAFI è il GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE che in inglese è conosciuto come FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)

CHE COSA FA?

Visto che il riciclaggio è un fenomeno internazionale, il GAFI coinvolge gli Stati membri (oltre 180) al fine di promuovere le strategie di lotta al riciclaggio. Emette le "raccomandazioni" che rappresentano la guida per interventi legislativi successivi. Questo è possibile grazie ad un attento lavoro di analisi dei metodi e dalle tendenze da parte delle organizzazioni criminali. **Inoltre verifica le misure antiriciclaggio adottate dai singoli Stati membri. Il link di questo organismo è il seguente: <http://www.fatf-gafi.org/>**



Parliamo di formazione del personale

La legge antiriciclaggio 231/2007 all'art. 54. prevede espressamente:

I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

AFFRONTIAMO IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



La legge 231/2007 dispone parecchi obblighi a carico dei soggetti che il legislatore ha individuato quali passivi ed ai quali richiede la collaborazione attiva. Uno dei più importanti è sicuramente il processo di adeguata verifica della clientela. Tale procedimento per molti operatori -erroneamente - si pensa che si esaurisca con l'identificazione del Cliente nuovo o occasionale, mediante un documento di identificazione e l'inserimento dei dati in un archivio. **NIENTE DI PIU' SBAGLIATO e SUPERFICIALE.**

IMPORTANTE: nessun cliente può opporre rifiuto al fatto che la Banca acquisisca copia del documento di identità in formato cartaceo o elettronico (vedi capitolo 5 pagina 16 del provvedimento Bankitalia del 3/4/2013) in quanto è un preciso obbligo per la banca.

Occorre per le società o enti svolgere delle verifiche in merito al titolare effettivo che dal 1 gennaio 2014 si è sdoppiato tra sub 1 (titolare dell'operazione) e sub 2 (soggetto che beneficia o controlla la società).

La definizione corretta del titolare effettivo è presente nell'allegato 1 a pagina 36 e 37 del seguente documento:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/provv-110413/index.html>

Il procedimento di adeguata verifica - per essere molto chiari è obbligatorio - prevede sanzioni pecuniarie elevate e **termina solo con la chiusura del rapporto del Cliente.** Infatti il legislatore ha voluto introdurre il "monitoraggio costante del rapporto" vedasi art. 19 comma lettera "c" del D.lgs. 231/2007- di seguito riportato: **il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto** in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Pertanto occorre mantenere la "costanza" di monitorare il o i rapporti del cliente (persona fisica o Ente/Società), questo viene attuato con l'aiuto dell'informatica e nel nostro caso da procedure contenute nell'applicativo GIANOS (g200 valutazione inattesi - Revisione periodica fascia di rischio - segnalazioni da parte dei controlli etc.etc) ma ovviamente questi sono strumenti di ausilio e complementari al processo.

Di recente la Banca d'Italia ha emanato alcune precisazioni sull'insussistenza del titolare effettivo che di seguito vi pubblichiamo:

http://www.assofiduciaria.it/documenti/ANTIRIC_COM_2016_041_All.01.pdf

Leggete il quesito "B" e la risposta al medesimo nella seconda pagina. Ogni intermediario pertanto agisce come meglio ritiene. Nel nostro caso la FAQ AML vigente prevede che per le parrocchie NON vi sia T.E. mentre per i Condomini si (al ricorrere della condizione di una persona/entità che detenga oltre 250 millesimi).

Con la IV direttiva antiriciclaggio anche questo aspetto sarà destinato ad essere chiaro.




In merito ai dubbi sui documenti di identificazione validi



Quando dobbiamo censire un nuovo cliente o un cliente occasionale la prudenza non è mai troppa per quanto riguarda lo svolgimento dell'identificazione del medesimo. L'azienda ha creato una apposita guida operativa molto dettagliata al fine di evitare errori e omissioni. Occorre -al fine di non incorrere in problemi futuri - di svolgere con la massima tranquillità la verifica di un documento di identificazione. Di seguito, a titolo esemplificativo vi riportiamo alcuni documenti validi per l'identificazione del cliente anche comunitari. Per i cittadini extracomunitari occorre sempre ottenere il permesso di soggiorno ed il codice fiscale (salvo operazioni occasionali). Considerate che documenti di identità ITALIANI riportanti la data di rilascio (1 gennaio o 25 dicembre) sono da considerarsi molto dubbi sulla loro regolarità!



esempi di documenti falsi



esiste questo Comune???

Su questo sito troviamo un aiuto per la verifica se un documento è rubato o smarrito http://www.crimnet.dpcp.interno.gov.it/servpub/ver2/Documenti/cerca_docu.htm

in questo sito possiamo controllare un permesso di soggiorno: <http://questure.poliziadistato.it/stranieri>



LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA



Vediamo ora di chiarire molto bene l'aspetto relativo alla responsabilità personale per coloro che in forza di quanto l'art. 42 -comma secondo - legge 231/2007, prevede operativamente a carico del dipendente inquadrato quale "responsabile di dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario". In forza di tale norma di legge le figure in precedenza elencate a cui compete l'amministrazione e gestione concreta dei rapporti con la clientela ...HA L'OBBLIGO DI SEGNALARE senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'art. 41".

Preme sottolineare che l'obbligo di segnalare, scaturisce in presenza di una valutazione complessiva di azioni o comportamenti atipici del cliente. Il sospetto o il ragionevole motivo di sospettare che sia in corso o siano state compiute o si tenteranno operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo COMPORTA L'OBBLIGO DI UNA VALUTAZIONE URGENTE.

Ad aiutare i dipendenti che devono rispettare tale obbligo ci pensa la Banca d'Italia, che provvede ad emanare degli specifici documenti con periodicità, nei quali siano rappresentati i comportamenti che rappresentino una anomalia - di seguito il link - per accedere al provvedimento:https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/provv_ind_anom.pdf

Alleghiamo il link del sito della U.I.F - Bankitalia, dove sono presenti tutti gli schemi con gli indicatori di anomalia: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/> in calce alla pagina cliccate su "**modelli e schemi di comportamento anomali**" ne trovate ben 12 dall'Usura, ai Trust, alle carte di pagamento, alle frodi in factoring, frodi IVA e molto altro.



Consideriamo sempre che **NESSUNO IN AZIENDA VI POTRA' MAI OBBLIGARE AD INVIARE una segnalazione di operazione sospetta, (salvo l'eccezionale provvedimento per la voluntary). Solo se da parte vostra avete maturato il convincimento che il cliente abbia o vorrebbe compiere una o più operazioni (elementi oggettivi quali la natura, la caratteristica o l'importo) che confrontati con elementi soggettivi quali la capacità economica e l'attività riferita all'operazione/i si procede all'inoltro della segnalazione.**

E' giusto ricordare che ricorrono anche altre condizioni che devono essere valutate al più presto, ai fini di un inoltro al delegato di una SoS, quali ad esempio il processo normato dall'azienda in merito alla voluntary disclosure che prevede per massima prudenza l'inoltro di una SoS al seguito di notizie ricevute dal Cliente o documentazione che spontaneamente il cliente vi consegna (modello di adesione alla Collaborazione volontaria tramite l'AdE) o uno o più bonifici pervenuti da Paese estero o Italia con descrizione relativa.

Dal 2010 è stato aggiunto all'art. 41 un ULTERIORE ELEMENTO DI SOSPETTO che vi riportiamo:

ART. 36 DL 78/2010 IN VIGORE DAL 31/05/2010

È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.



Giova ricordare che la SoS non è una denuncia, inoltre si gode della massima riservatezza (art. 45 comma 1 del D.lgs. 231/2007).

Occorre la massima sensibilità qualora un collaboratore vi consegni il modulo normato di comunicazione di operatività sospetta, glielo si deve rendere al più presto controfirmato e successivamente darete corso alle attività di verifica e ricerca di eventuali ulteriori anomalie.

Banca D'Italia (U.I.F.) ha emesso il 04/05/2011 un provvedimento recante le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle operazioni sospette. Le segnalazioni che le banche inviano sono trasmesse in modalità telematica attraverso internet sul portale conosciuto come INFOSTAT UIF di Bankitalia, dove si scelgono le modalità applicative di SOS o S.A.R.A. (segnalazioni antiriciclaggio aggregate). L'art. 7 comma 4 di questo provvedimento prevede che il "gestore" e "referente S.A.R.A" per l'inoltro delle SoS, indichi nella medesima un GRADO di rischio (diviso in 5 categorie - **basso/medio basso/Medio/ Medio alto/ Alto**) in funzione di una sua apprezzabile valutazione. La segnalazione deve contenere un soggetto e almeno una operazione (anche non eseguita e a prescindere dall'importo) qualora più operazioni siano con lo stesso segno e dello stesso tipo, sarà inoltrata una segnalazione cumulata (art. 8 comma 5).

Se ne volete sapere di più vi alleghiamo il link del documento pubblico che per vostra comodità potrete consultare a piacere e vi fornirà indicazioni su come si strutturano le operazioni sospette:

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/Allegato_2.pdf

Una domanda che vi potreste fare è perché arriva a me la segnalazione - ad es. sul versamento di banconote in taglio elevato mediante Mta o la Csa - eseguito da un cliente di altra filiale e non alla struttura dove il cliente ha il conto o dove ha la gestione della relazione...stante il fatto che NON conosco il Cliente??

La risposta è desumibile da alcune decisioni dal vertice aziendale e compare in calce alla pagina 11 e 38 del documento reso pubblico in internet e raggiungibile mediante questo link:

<http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/Linee-AML-ITA-pubblicate.pdf?id=CNT-05-000000042B0FB&ct=application/pdf>

- ✓ l'esatta definizione di responsabilità che la Capogruppo fornisce **pubblicamente** per le strutture operative ai fini antiriciclaggio, è: "**rientrano le strutture aziendali che eseguono le operazioni, quelle presso cui sono radicati i rapporti con la clientela e quelle che hanno la responsabilità di gestione della relazione con il cliente....**
- ✓ L'elenco è il seguente · Filiali Retail · Filiali Personal; · Filiali Imprese; · Centri Tesoreria · Monte Pegni · Mercati Corporate e Public Finance della Direzione Corporate e Public Finance · Nuclei della Direzione International Network & Global Industries · Filiali Estere della Direzione International Network & Global Industries · Direzione Centrale Affari Societari e Partecipazioni · Le Funzioni di relazione TEF & Correspondent Banking, Foreign & Italian Banks e Asset Management & Insurance della Direzione Global Banking & Transaction

Pertanto è decisione aziendale far pervenire alla struttura dove si è svolta l'operazione del cliente - la richiesta di approfondire l'operatività del medesimo. Convengo che questo sia in apparenza illogico, ma se la Funzione antiriciclaggio ne ha disposto il processo normato in apposita guida operativa, ha le sue ragionevoli motivazioni per mitigare i rischi di connessione al riciclaggio/finanziamento terrorismo e tutelare anche il responsabile di primo livello.

Ricordarsi di utilizzare il modulo "promemoria attività alla clientela" se ritenuto di aiuto.



Ciò non toglie che quando si riscontri un'intensa attività di versamenti di contante da parte di alcune categorie di clienti, (GDO, grandi firme) nulla vieti che si possa riflettere sull'opportunità di farsi autorizzare questo cliente nella lista denominata "good guy list contante", tramite la Direzione regionale, al fine di non dover svolgere decine di verifiche mensili ricorrenti sui tagli apicali.

Di seguito vi segnaliamo un sito pubblico che evidenzia tecniche di riciclaggio e costituzione di un Trust in un paradiso fiscale, e molto altro che per curiosità vi invitiamo a leggere.

<http://www.moneylaundering.it/2012/12/06/costituire-un-trust-in-un-paradiso-fiscale-per-eludere-il-fisco-e-riciclare-denaro-sporco/>

Facciamo seguito ad una sentenza della Corte di Appello di Milano in merito all'operato di un direttore di filiale che è stato condannato.


Ulteriori indicazioni in caso di omessa segnalazione

Corte di Appello di Milano – sez. II – II Maggio 2012, n. 1031

La violazione della normativa interna concernente i finanziamenti e la mancata segnalazione delle operazioni bancarie poste in essere agli uffici competenti ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, costituiscono indici di esclusione della buona fede del funzionario la cui complessiva operatività bancaria presenti numerosi indici di anomalia.

ESEMPI DI RICICLAGGIO

La frode "CAROSELLO"





FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI



È possibile scommettere online sugli esiti degli eventi sportivi, nonché giocare in uno dei numerosissimi casinò virtuali. La maggior parte delle case da gioco/scommesse operano come società off-shore e sovente sono sotto il controllo del crimine organizzato.



Il trucco per riciclare il denaro è il seguente:

Si apre un conto-gioco presso la società e, sfruttando la mancanza di regolamentazione, si caricano ripetutamente sul medesimo grosse quantità di denaro contante

Solo una parte dell'importo caricato viene utilizzata per giocare, la restante viene invece richiesta sotto forma di assegno o bonifico

Anche la gestione di siti web a carattere sessuale o pornografico, intesa come settore del business dell'industria del sesso, offre enormi possibilità per chi vuole riciclare il denaro.



Oltre ai casinò, anche le agenzie di scommesse sportive possono essere oggetto d'interesse per le organizzazioni criminali dedite al riciclaggio.

Un metodo tradizionale per ripulire il denaro è l'acquisto del biglietto vincente.

In tal caso il fortunato vincitore, essendo allettato dall'offerta di una somma più alta rispetto a quella vinta, è indotto a consegnare il biglietto vincente al sodalizio criminale che in questo modo ottiene reddito legale.



Una delle soluzioni più geniali è probabilmente la tecnica del rimborso delle somme versate in eccedenza all'Erario. In pratica il membro dell'organizzazione versa una somma che **eccede notevolmente** il valore dei debiti tributari che ha nei confronti dell'Erario e fa risultare la stessa come l'effetto di un errore di calcolo. Orbene gli uffici fiscali, accertato l'errore, ritrasferiscono la somma al conto bancario del contribuente. La provenienza del denaro è quindi giustificata!





FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI



Una pratica abbastanza diffusa tra le organizzazioni criminali di tutto il mondo consiste nella costituzione di società che hanno per oggetto il commercio di oggetti d'antiquariato.

Le operazioni di acquisto sono effettuate, ovviamente, in forma di denaro contante.



I lotti in questo modo saranno venduti al miglior offerente.

Tuttavia accade spesso che un affiliato all'organizzazione tenda ad acquistare nuovamente i lotti messi all'asta al fine di ripetere l'operazione.

In questo caso l'unico costo che l'organizzazione sostiene per ripulire il denaro è rappresentato dal valore della commissione relativa a ciascuna operazione di vendita.

Tra gli indicatori di anomalia destinati agli intermediari che possono essere rivelatori anche di irregolarità fiscali, si richiamano, in particolare, le ipotesi di:

- aziende sistematicamente in perdita;
- operazioni in contropartita con società di recente costituzione e con oggetto sociale generico;
- intensa operatività con l'estero su rapporti intestati a società partecipate da soggetti insediati in paesi non cooperativi;
- utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti e, viceversa,
- utilizzo di conti intestati a persone fisiche per operazioni nell'interesse di imprese o di enti;
- ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale;
- operazioni di finanziamento commerciale internazionale, in cui la lettera di credito appare incoerente per l'importo o la tipologia di beni o servizi forniti;
- cessioni di crediti, specie infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante.



ALCUNI DATI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE RICEVUTE ED ANALIZZATE DA UIF DI BANKITALIA.

Nell'anno 2015 sono state analizzate ben 84.627 operazioni sospette, di queste il 17 % è stato archiviato, mentre nei primi sei mesi del 2016 la quota è già a 52.343 ed archiviate solo il 7,5%

Per la Voluntary disclosure nel 2015 sono arrivate quasi 6.000 SoS mentre nei primi sei mesi del 2016 ben 13.750.

La parte del leone la fanno gli intermediari finanziari con il 90 % degli invii nel 2015 e oltre l'86 % nel semestre 2016.

Vi rimandiamo al seguente link per approfondire le statistiche e molto altro

<http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2016/quaderni-1-2016/Quaderno-antiriciclaggio-I-sem-2016.pdf>

Con questo link accediamo ad una operazione della GdF su omissioni di SoS da parte di una banca

http://www.youtube.com/watch?v=MIRu_07muno

LE OPERAZIONI IN CONTANTI

Occorre verificare sempre le motivazioni se una carta prepagata è movimentata con movimentazione di contante in modo anomalo. Ci si domanda se esistano delle soglie al supero delle quali occorre valutare attentamente il rapporto al fine di un invio di una SoS e/o chiusura del rapporto. Sappiamo bene che le prepagate a persone fisiche sono strumenti legati a categorie particolari di clienti, ed esclusione di altri, pertanto se si verifica che una carta riceva sistematicamente bonifici con causali pagamento fatture e successivi prelievi è scontato che siamo di fronte ad una anomalia. Anche il ricorso a versamenti tramite MTA o CSA sulle prepagate che per entità e sistematicità comportano una seria valutazione delle motivazioni - spesso chiedendone al cliente la motivazione.

Non possiamo tollerare che una carta prepagata accesa ad uno studente o ad una casalinga riceva bonifici di alcune migliaia di euro e prelievi contestuali, oppure che inoccupati o pensionati versano contanti per migliaia di euro mensilmente senza una valida motivazione. **Occorre fare una valutazione.**

È stato accertato dalle forze dell'ordine, che la criminalità organizzata sfrutta le condizioni di persone che hanno necessità di guadagni facili e si prestino ad aprire contratti di una o più carte prepagate su diverse banche -anche in comuni non adiacenti alla residenza- al fine di poterle utilizzare per versare denaro proveniente dalla prostituzione o dallo spaccio di droga e successivamente disporre ricariche con bonifici di altre carte emesse in un paese in altro Stato. **RICICLAGGIO PERFETTO.**

Anche il versamento mediante ATM/MTA di banconote sopra i 2500 euro in tagli da 500 e 200 comporta una verifica obbligatoria -voluta da Bankitalia dal 1 gennaio 2014 - sulla motivazione che il cliente ci rende in merito alla provenienza. Capita che il cliente dichiari che si tratta di un prestito restituito o la vendita di un bene mobile o immobile, attenzione! Perché se la somma versata è PARI O SUPERIORE a 3.000 euro occorre in tali casi inoltrare la comunicazione alla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO competente per Regione/provincia in quanto si prevede la trasgressione dell'art. 49 comma uno della legge antiriciclaggio (passaggio di mano tra due soggetti diversi) oltre al fatto che il Responsabile qualora colga altri elementi di sospetto o il diniego del cliente a fornire una motivazione sostenibile o tracciabile sulla provenienza del denaro rifletta MOLTO sull'opportunità di invio di una SoS al delegato aziendale.

Ovvio che (ipotesi remota) se il cliente fornisca prova documentale che abbia effettuato e registrato presso una banca o Poste italiane il passaggio del denaro non si debba svolgere alcun invio per infrazione all'RTS, MA RESTA LA RIFLESSIONE DA FARE IN MERITO AL COMPORTAMENTO DEL CLIENTE.

Ad esempio se un cliente conosciuto vi dichiara che ha trovato in casa del parente deceduto 100 mila euro in tagli elevati, occorre accertare che la provenienza possa essere lecita (ipotizziamo che l'erede produca estratti conto da conto postale, dall'esame dei quali viene evidenziato che per 10 anni il prelievo mensile di una pensione di 2.000 euro era sistematico, potrebbe essere veritiero un accumulo in casa da parte dell'anziano). Possiamo chiedere prima di dar luogo all'operazione che l'erede dichiari tale somma in ambito di successione all'Agenzia delle entrate e produca modulistica vidimata a riguardo.



Comunque si suggerisce per particolari situazioni (anche per le somme rinvenute in cassetta di sicurezza) di scrivere alla consulenza specialistica della Dc antiriciclaggio.

Si rimanda per un maggior dettaglio alla FAQ AML 1 - Operatività in contanti e titoli al portatore

Si ricorda che l'operazione di versamento con banconote da 500 e 200 euro sopra i 2500 euro se svolta tramite MTA (corrispondenza) determina l'obbligo di approfondire con il cliente la provenienza del denaro a supporto di quanto il cliente dichiara alla banca, abbiamo la possibilità di svolgere un questionario di adeguata verifica come operazione occasionale -versamento contante- e nel campo note la dichiarazione resa dal cliente.

Vi segnaliamo una inchiesta che ha comportato l'arresto di una alta carica dello Stato del Vaticano:

<http://www.youtube.com/watch?v=M2SzOL5TvvE>

[Sul sito della Guardia di finanza troviamo - a volte - notizie utili che riportano il metodo di indagine seguito per antiriciclaggio e autoriciclaggio](#)

<http://www.gdf.gov.it/home#null>



Speriamo che questo manuale vi sia utile quale strumento di ausilio per la vostra attività. Considerate che quando si affronta la materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo essendo in continua evoluzione, il confronto con la struttura preposta aziendale è una NECESSITA' DOVEROSA. Siamo di fronte ad una materia vasta e articolata e pertanto la prudenza NON deve mai venir meno.

Da parte nostra siamo a disposizione degli iscritti che vorranno porre delle domande in merito alla materia.

Scrivendo allo "[sportello normativa](#)" potrete rivolgere domande e dubbi in merito alla specifica materia antiriciclaggio. Un esperto antiriciclaggio vi fornirà la risposta al più presto.



LEGENDA

COME SI SONO ADEGUATI ALCUNI STATI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO??

STATI UNITI



Una stima dell'Università di Philadelphia è di ben mille miliardi di dollari ogni anno il giro d'affari del riciclaggio di denaro nel Mondo, una bella fetta di questa cifra riguarda proprio gli Stati Uniti d'America. La disciplina penalistica è contenuta nella "Sezione 1956 e 1957" del Titolo 18 dell'USC - Unite States Code -. La sezione 1956 prevede sanzioni penali con la reclusione sino a 20 anni o la sanzione amministrativa sino a 500.000 \$. La sezione 1957 riguarda chi abbia eseguito o abbia tentato di eseguire un'operazione monetaria di capitali di cui conosce la provenienza illegale del valore superiore a 10.000\$ e prevede una pena con la reclusione sino a 10 anni o la sanzione amministrativa sempre di 500.000\$. Nel 1986 il Congresso emanò il Money Laundering Control Act (EMLCA) stabilendo che il riciclaggio del denaro fosse un distinto reato federale. Negli Stati Uniti sin dal 1970 vi è l'obbligo delle registrazioni bancarie e sulle operazioni straniere. Con tale atto si è obbligati a segnalare le operazioni bancarie e finanziarie che possono provocare indagini in campo penale e tributario, la segnalazione riguardava le transazioni superiori a 10.000\$. La gestione delle operazioni di segnalazioni sospette è affidata al Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) che dal 1996 resta unico soggetto deputato a vagliarne l'attendibilità. Questa struttura che fa parte del gruppo fondatore del Gruppo Egmont composto da intelligence finanziarie di 37 Paesi nel mondo riceve 14 milioni di rapporti annuali e più di 600.000 segnalazioni di operazioni sospette. Nel 2005 sono state oltre 1.000 le condanne per violazione alle disposizioni antiriciclaggio senza contare le numerose condanne a livello statale.

GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO



Nell'ambito dell'UE. il Lussemburgo è il Paese più piccolo per dimensioni territoriali, è considerato, non a torto, una delle piazze finanziarie più importanti per ricchezza prodotta e reddito pro-capite al mondo. Vanta una legislazione fiscale e una normativa per il segreto bancario tra le più favorevoli a livello internazionale. Si sappia che il Granducato del Lussemburgo ha acquisito la propria sovranità indipendente dal 1839 mediante il trattato di Londra. La legge che regola il settore bancario e finanziario è del 05/04/1993 essa rappresenta la normativa di riferimento più importante per l'intero assetto bancario del Granducato. Da menzionare il codice penale che all'articolo 458 prevede sanzioni di natura penale per la violazione del segreto bancario. Con la legge 2004 S:M: il regolamento attuativo Granducale del 01/02/2010 e regolamento Granducale del 29/10/2010 questo Paese ha recepito la III direttiva antiriciclaggio a grandi linee. La sostanziale differenza è che la frode fiscale e gli altri reati fiscali ad oggi non sono reati di presupposto al reato di riciclaggio, infatti l'art. 506-1 del codice penale lussemburghese non comprende la frode fiscale e gli altri reati fiscali tra quelli considerati reati di presupposto al riciclaggio. La pena per il delitto di riciclaggio è da uno a cinque anni e una sanzione da 1.250 a 1.250.000 euro.



SPAGNA



L'ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta nel "Código penal español" con la Ley Orgánica del 24/03/1988. Dopo alcune modifiche si è arrivati all'introduzione della Ley 10/2010 del 28/04/2010 denominata "Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo" le pene variano da 3 anni e 3 mesi a 6 anni. Anche la Spagna con la legge 10/2010 ha ampiamente rispettato i dettami del G.A.F.I. e ha realizzato la trasposizione della III Direttiva Europea. La differenza tra il limite all'utilizzo del contante introdotto in Italia dal dicembre 2011 e dalla Ley 19/12/2012 n. 7 art. VI, è dovuta proprio alla soglia che in Spagna è di € 2.500 tra cittadino e commerciante o lavoratore autonomo, mentre invece il limite di trasferimento di denaro contante tra privati è più elevato. In questo Paese il reato di autoriciclaggio "Autoblanqueo" è previsto dall'art. 1 comma 2 sempre della legge 10/2010 il reato fiscale rientra quale delitto presupposto di reato di riciclaggio e la soglia per l'evasione fiscale è di € 120.000,00 quale elemento oggettivo ma..... se contestato il reato di riciclaggio non è necessario il raggiungimento di alcun limite.

FRANCIA



il reato di riciclaggio (blanchiment d'argent) è disciplinato al libro 3 del Code Penal artt. 324/1 al 324/6 sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Secondo questo ordinamento costituisce riciclaggio anche il comportamento di chi con riferimento ai proventi prodotti da un crimine fornisce assistenza per investirli, occultarli, convertirli. La pena prevista per il reato di riciclaggio è di cinque anni di reclusione e una ammenda di 375 mila euro sanzioni che possono lievitare sino a 10 anni di detenzione e ammenda di 750 mila euro in caso di riciclaggio aggravato. Le aggravanti sono l'abitudine, favorito il riciclaggio nell'esercizio di una attività professionale, l'esistenza di una banda organizzata, nel caso delle persone giuridiche sono previste le stesse pene come per le persone fisiche (le pene precedenti), inoltre è previsto lo scioglimento della società, la sottoposizione per cinque o più anni a sorveglianza giudiziaria, la chiusura definitiva per cinque o più anni degli stabilimenti dell'impresa utilizzati per commettere i fatti incriminati, la confisca dei beni immobili e mobili. Particolare la nozione di persona politicamente esposta considerato che l'obbligo di individuazione di tale soggetti non è esteso al titolare effettivo e alle P.P.E. estere che risiedono in Francia. Con un'ordinanza del 16/06/2010 vige la soglia massima di trasferimento di contante tra due soggetti residenti di 3.000 euro il limite applicabile ai non residenti è 15.000 euro, particolare è l'obbligo di pagare i salari sopra i 1.500,00 euro con assegno o bonifico. Sono in corso valutazioni per una revisione del limite da 3.000 euro scenda a 1.000 euro per i residenti e da 15.000 euro a 10.000 per i non residenti. Il soggetto che ha inviato segnalazione di operazione sospetta e ne comunica l'invio al sospettato è punito con una ammenda pari a 22.500 euro.

GERMANIA



in Germania è vigente "la legge sul riciclaggio del 13/08/2008 modificata con un'ulteriore legge del 22/12/2011. In questo paese l'articolo 261 del codice penale è il perno intorno al quale la legislazione vigente tedesca riconduce i reati ascrivibili al riciclaggio. Il quinto comma dell'articolo 261 introduce la pena per colui che non riconosce la provenienza delittuosa dell'oggetto per colpa grave.



La pena detentiva per riciclaggio **varia da tre mesi a cinque anni**, inoltre è prevista la confisca degli oggetti del reato. Nei casi particolarmente gravi la pena detentiva è prevista da sei mesi a dieci anni e viene comminata quando il riciclatore agisce professionalmente come membro di una banda costituita per la commissione continuativa del riciclaggio

Il riciclaggio in Germania è diventato un problema serio”, denuncia l'ultimo rapporto **dell'Ufficio federale di polizia criminale (BKA)**. Nel 2011 sono stati segnalati nel paese 13.000 casi di riciclaggio di denaro e la metà delle volte è stato confermato il sospetto iniziale: un record da quando nel 1993 fu promulgata la legislazione. Da allora le banche hanno dovuto segnalare le grosse operazioni finanziarie alla **Federal Financial Supervisory Authority**. I dati del BKA parlano di un fatturato che oscilla tra i 50 e i 60 miliardi di euro all'anno provenienti da attività illegali come il commercio di droga o di armi, e il più delle volte la polizia non riesce a rintracciare neanche l'1% di questi soldi. Ma se una volta l'oggetto principale del riciclaggio erano i beni: droga o armi, per esempio, oggi si punta anche ai servizi. **E così, con la complicità delle grandi imprese, si può ottenere un certificato falso di emissione di CO2 senza grosse difficoltà.**
